



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/04/2009

ADDI' 03/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 210 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COFFETELLI	Anna Salome	"	ROBANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
CALIA	Francesco	"	CIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo TACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - MANCINI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 224

Oggetto:

L.R. n. 19/2006, art. 12 - Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale: Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e le Province del Lazio - Approvazione dello Schema di Convenzione Integrativa tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A.



224 - 3 APR. 2009 *m*

Oggetto: L.R. n. 14/2006, art. 12 – Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale: Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e le Province del Lazio - Approvazione dello Schema di Convenzione Integrativa tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Agricoltura di concerto con l'Assessore regionale al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”, di seguito denominata legge;

VISTO il Regolamento Regionale 31 luglio 2007, n. 9 “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo”, recante disposizioni attuative ed integrative della legge, di seguito denominato regolamento;

VISTO il Piano Agrituristico Regionale 2007-2009 adottato con DGR n. 974 del 29 novembre 2007 nel quale, tra l'altro, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province, gli interventi finanziabili e le procedure di finanziamento relative agli interventi di cui all'articolo 12 della legge 14/2006;

CONSIDERATO che, al fine di attivare una stretta collaborazione tra la Regione Lazio e le Province che permetta di snellire e semplificare le procedure per l'accesso al credito delle imprese agricole laziali che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo, si è reso opportuno condividere uno schema di protocollo d'intesa;

VISTO lo Schema di Protocollo d'intesa per l'attivazione del finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'Agriturismo a valere sul fondo di rotazione denominato 'Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale, concordato tra la Regione Lazio e le Province del Lazio, che si allega (Allegato 1) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Schema di Protocollo d'intesa;

VISTA la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, ove con l'art. 24 denominato “Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo”, la Regione, ai sensi dell'articolo 53 del proprio Statuto, promuove la costituzione di una società a prevalente partecipazione pubblica denominata “Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio

224 - 3 APR. 2009 M

S.p.A.”, quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l’incentivazione e la salvaguardia dell’occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie;

VISTO l’art. 67 della Legge Regionale n. 27/2006, come modificato dall’art. 27 della L.R. 26/2007, recante norme finanziarie regionali per l’esercizio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 28 maggio 2008 con la quale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è stato approvato lo schema di convenzione relativo alla gestione del fondo rotativo per le PMI, L.R. 27/2006, art. 67, come modificato dall’art. 27 della L.R. 26/2007;

VISTA la convenzione repertorio n. 10120 del 20 ottobre 2008 stipulata da Sviluppo Lazio S.p.A. e dal direttore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione sulla base dello schema approvato con DGR n. 382 del 28 maggio 2008;

VISTO lo “Schema di convenzione integrativa” tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. – Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – prevista per l’attivazione dei finanziamenti di cui al “Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale” documento che si allega (Allegato 2) e costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

RITENUTO di dover approvare il suddetto schema di convenzione integrativa;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare lo “Schema di Protocollo d’intesa per l’attivazione del finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell’Agriturismo a valere sul fondo di rotazione denominato ‘Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale’”, sottoscritto tra la Regione Lazio e le Province del Lazio”, che si allega (Allegato 1) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- di approvare lo “Schema di convenzione integrativa” tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. – Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – prevista per l’attivazione dei finanziamenti di cui al “Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale”, documento che si allega in copia (Allegato 2) che ne costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato 1



Allegato 2

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO


IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 7 APR. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 224 *MD*
- 3 APR. 2009
DEL



ALLEGATO 1

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE LAZIO

e

PROVINCIA DI FROSINONE
PROVINCIA DI LATINA
PROVINCIA DI RIETI
PROVINCIA DI ROMA
PROVINCIA DI VITERBO

Protocollo d'intesa per l'attivazione del finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'Agriturismo a valere sul fondo di rotazione denominato 'Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale'

Legge Regionale n. 14/2006;

Il presente allegato è composto da numero 6 pagine compresa la presente




Dipartimento Economico ed Occupazionale
Il Direttore
Dr. Guido Magrini



PREMESSO

- che la Regione Lazio, con l'emanazione della L.R. n. 14/2006 "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale", ha individuato nell'agriturismo lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali;
- che, al fine di concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo, la L.R. n. 14/2006 prevede la concessione di finanziamenti a valere sul fondo di rotazione denominato "Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale";
- che la concessione dei contributi per l'esercizio dell'attività di agriturismo risulta essere tra le funzioni e tra i compiti amministrativi delegati dalla Regione alle Province;
- che la Regione Lazio per la gestione dei fondi di rotazione settoriali di cui all'art. 67 della L.R. n. 27/2006, come modificato dall'art. 27 della L.R. 26/2007, recante norme finanziarie regionali per l'esercizio 2008, si avvale dell'Agenzia regionale per gli interventi e lo sviluppo del Lazio S.p.A., di seguito denominata Sviluppo Lazio, sulla base di apposite convenzioni integrative che disciplinano gli ambiti di applicazione e l'utilizzo del fondo settoriale e nel contempo disciplinano i diritti e gli obblighi della Regione e di Sviluppo Lazio;
- che la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa rappresenta la volontà della Regione e delle Province di attivare una stretta collaborazione che permetta di snellire e semplificare le procedure per l'accesso al credito delle imprese agricole laziali che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo;
- che le Province laziali, ognuna per il proprio ambito territoriale di competenza, concordano con la Regione Lazio nel ritenere l'agriturismo lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, per la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali;
- che le Province concordano nel sottoscrivere il presente protocollo d'intesa al fine di attivare gli strumenti finanziari agevolati previsti dalla normativa regionale nell'ambito dell'attività agrituristica;
- che le Province manifestano l'esigenza di essere supportate nell'attività di concessione dei finanziamenti, in particolar modo nella parte relativa alla stipula delle convenzioni con le banche e nella elaborazione delle schede prodotto necessarie per l'attivazione e la gestione del fondo di rotazione;
- che la Regione Lazio conviene sulla necessità di sostenere le Province nella propria attività di concessione dei contributi, in quanto le risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei singoli territori provinciali risultano essere poco adeguate a giustificare e sostenere le spese gestionali del previsto fondo di rotazione;





VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”;

VISTO il Regolamento Regionale 31 luglio 2007, n. 9 “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo”;

VISTO l’art. 67 della Legge Regionale n. 27/2006, come modificato dall’art. 27 della L.R. 26/2007;

VISTO il Piano Agrituristico Regionale 2007-2009 adottato con DGR n. 974 del 29 novembre 2007 nel quale, tra l’altro, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province, gli interventi finanziabili e le procedure di finanziamento relative agli interventi di cui all’articolo 12 della L.R. 14/2006;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 382 del 28 maggio 2008 con la quale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è stato approvato lo schema della convenzione relativo alla gestione del fondo rotativo per le PMI, L.R. 27/2006, art. 67, come modificato dall’art. 27 della L.R. 26/2007;

VISTA la convenzione repertorio n. 10120 del 20.10.2008 stipulata da Sviluppo Lazio S.p.a. e dal direttore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione sulla base dello schema approvato con DGR n. 382 del 28 maggio 2008;

CONSIDERATO che la Regione, con deliberazione di Giunta dovrà approvare lo schema di convenzione integrativa prevista per l’attivazione dei finanziamenti di cui al “Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale”;

Tanto premesso e considerato, le parti come innanzi rappresentate

STIPULANO IL SEGUENTE


PROTOCOLLO D’INTESA


Articolo 1

Finalità e obiettivi

Il presente Protocollo d’intesa (di seguito Protocollo), persegue l’obiettivo di promuovere l’attivazione del finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell’agriturismo di cui all’articolo 12 della L.R. n. 14/2006 attraverso l’applicazione di quanto disciplinato dall’articolo 27 del regolamento regionale n.9/2007 relativamente alle competenze, ai criteri e alle modalità da attivare per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo di rotazione denominato “Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale”.

L’attivazione della concessione dei finanziamenti prevede un’azione coordinata tra la Regione Lazio, per il tramite dell’agenzia Sviluppo Lazio S.p.a., e le Province laziali al fine di supportare





dette Province nell'attività di concessione dei finanziamenti in particolar modo nella parte relativa alla stipula delle convenzioni con banche o intermediari finanziari e nella elaborazione delle schede prodotte necessarie per l'attivazione e la gestione del fondo di rotazione.

Articolo 2

Individuazione dei soggetti coinvolti

Al fine del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo precedente, con il presente Protocollo si conviene sulla definizione delle attività di supporto che la Regione Lazio, per il tramite dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a., svolgerà nell'ambito del procedimento amministrativo previsto per l'attivazione dei finanziamenti in oggetto. La definizione delle attività si concreta nella descrizione dei compiti che afferiscono ai diversi soggetti coinvolti nell'erogazione dei finanziamenti individuati secondo l'articolazione di seguito riportata:

- Regione Lazio
- Provincia
- Sviluppo Lazio

Articolo 3

Definizione delle attività della Regione Lazio

La Regione Lazio provvede a: concorrere al finanziamento degli investimenti attraverso l'attivazione del fondo rotativo settoriale denominato "Fondo di Rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e turismo rurale" per il quale è garantita la copertura finanziaria attraverso apposito capitolo di bilancio; trasferire annualmente a Sviluppo Lazio le risorse finanziarie specificandone la ripartizione per singola Provincia; coordinare e monitorare l'andamento dell'azione e il raggiungimento degli obiettivi previsti;

Articolo 4

Definizione delle attività delle Province

Le Province, ognuna per il proprio ambito territoriale, provvedono ad esplicitare tutte le attività di loro competenza previste all'articolo 27 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, nei commi 3 e 4 sottoriportati:

- 3) "Le province, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, della completezza e regolarità della documentazione allegata, determinano l'ammontare della spesa ammissibile da finanziare";

- 4) "La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 può essere effettuata a sportello o attraverso appositi bandi predisposti dalle province. Nel caso sia adottata la modalità del bando pubblico nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a:

- 1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- 2) giovani agricoltori;
- 3) imprenditori donne;

b) per quanto riguarda la localizzazione delle aziende, che le stesse si trovino in:

- 1) zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al



sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;

2) zone di maggiore interesse agrituristico, secondo la definizione del piano regionale di cui all'articolo 7 della legge”.

Articolo 5

Definizione delle attività di supporto di Sviluppo Lazio S.p.A.

Le attività di supporto sono definite tenendo conto di quanto disciplinato dalla normativa di settore in particolare dall'art. 27 del regolamento regionale n. 9/2007 e da quanto disciplinato nell'ambito della convenzione repertorio n. 10120 del 20.10.2008 stipulata da Sviluppo Lazio S.p.A. e dal Direttore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.


Sviluppo Lazio S.p.A. provvede a:

1. predisporre tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed all'espletamento delle attività indicate nella L.R. n. 26/07 relativamente alla stipula di convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia individuati secondo procedure di evidenza pubblica;
2. elaborare "Schede Prodotto" da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, nelle quali siano individuate modalità, condizioni e termini dei finanziamenti da concedere sulla base delle indicazioni e orientamenti previsti all'art. 27 del Regolamento regionale n. 9 del 31 luglio 2007 e dalle procedure definite dalla Direzione regionale agricoltura;
3. predisporre uno sportello unico per rendere il sistema degli incentivi regionali efficiente ed univoco;
4. promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;
5. coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l'attuazione degli interventi previsti;
6. supportare le Province nell'attività di istruttoria tecnica dei progetti imprenditoriali presentati e trasmettere alle banche tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
7. conferire, sotto forma di provvista agevolata, alle banche o agli intermediari finanziari individuati le risorse attivate dal fondo settoriale in oggetto;
8. gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi;
9. predisporre, entro il trimestre successivo alla chiusura di ogni esercizio, una relazione annuale che evidenzia gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore complessivo da trasmettere al Direttore regionale Agricoltura.

Articolo 6

Copertura finanziaria

Al finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo concorre il "Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale" alla cui copertura si provvede mediante apposito capitolo B12535 del bilancio regionale.



Articolo 7
Monitoraggio e atti integrativi

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare lo stato di attuazione degli interventi compresi nel presente Protocollo e a monitorare l'attività degli altri soggetti coinvolti nel procedimento al fine di verificare eventuali inadempienze, ritardi nelle procedure attuative e fattori ostativi alla erogazione dei finanziamenti. Ulteriori azioni ed attività potranno essere formulate, attraverso protocolli aggiuntivi, nel corso dell'attuazione del presente Protocollo, dirette a modificare o perfezionare gli interventi in essere, stante la necessità di coordinamento con gli atti amministrativi regionali di approvazione delle convenzioni prevista dalla normativa.

Roma, li

Firma dei rappresentanti delle parti

Per la Regione Lazio

Per la Provincia di Frosinone

Per la Provincia di Latina

Per la Provincia di Rieti

Per la Provincia di Roma


Per la Provincia di Viterbo



Dipartimento Economico ed Occupazionale
Il Direttore
Dr. Guido Magrini



ALLEG. 802 DELIB. N. 224 117
DEL



ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA
L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 27 comma 4
TRA

Regione Lazio

e

**Sviluppo Lazio S.p.A. - Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo
Sviluppo del Lazio –**

Il presente allegato è composto da numero 8 pagine compresa la presente



Dipartimento Economico ed Occupazione
Il Direttore
Dr. Guido Magrini

CONVENZIONE INTEGRATIVA

L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 27 comma 4

TRA

La Regione Lazio (di seguito denominata Regione), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal **Direttore regionale agricoltura** nato a _____ il ____/____/____ C.F. _____ in esecuzione della Delibera n. ____ del ____/____/____;

E

Sviluppo Lazio S.p.A. - Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – (di seguito definita Sviluppo Lazio) con sede legale in Roma, Via Vincenzo Bellini, n. 22 C.F. e P.I. 05950941004, rappresentata dal _____

PREMESSO

- che Sviluppo Lazio è stata individuata dall'art. 24 della legge regionale n. 6/1999 come lo strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;
- che la Regione all'art. 67 della Legge Regionale n. 27/2006, come modificato dall'art. 27 della L.R. 26/2007, ha:
 1. istituito il "Fondo rotativo per le PMI" al fine di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;
 2. stabilito che la gestione del fondo sia regolata da apposita convenzione, da stipularsi tra la Regione e Sviluppo Lazio e che quest'ultima, a tal fine, come indicato nel comma 6 dell'articolo di legge, predispone uno sportello unico per la presentazione delle istanze di finanziamento al fine di rendere il sistema degli incentivi regionali efficiente e univoco;
 3. stabilito che Sviluppo Lazio stipula convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, individuati secondo procedure di evidenza pubblica;
 4. stabilito che lo schema di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente per materia e che detta convenzione stabilisce, come indicato al comma 3 dell'art. 67 della L.R. 27/2006, come sopra modificato, l'entità delle commissioni di gestione del Fondo rotativo per le



5. fissato che il fondo rotativo per le PMI si articola in fondi settoriali, da attivarsi attraverso specifiche convenzioni integrative con Sviluppo Lazio S.p.a., stipulate dai direttori regionali competenti per materia, previa approvazione da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione, dello schema di convenzione;
- **che** la Regione con L.R. 14/2006 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale” ha:
 1. provveduto a concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli, che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, attraverso la concessione di finanziamenti, che andranno a valere sul fondo di rotazione di cui all’Elenco 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2006);
 2. previsto che, per l’esercizio dell’attività di agriturismo, la concessione dei contributi di cui al punto precedente risulta essere tra le funzioni e tra i compiti amministrativi delegati dalla Regione alle Province;
 - **che** la Regione con il regolamento attuativo della L.R. 14/2006, regolamento regionale n. 9 del 31/07/2007, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti in oggetto ed ha disposto che gli interventi regionali di sostegno all’accesso al credito da parte delle imprese agrituristiche sono gestiti con le modalità previste dall’articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, come modificato dall’art. 27 della L.R. 26/2007;
 - **che**, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 14/2006 in merito alle competenze Provinciali, è stato firmato un Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e le Province nel quale sono stati disciplinati i reciproci rapporti e i servizi che la Regione, per il tramite di Sviluppo Lazio S.p.a., fornirà alla Province;
 - **che** con Deliberazione di Giunta Regionale n. 382 del 28 maggio 2008, è stato approvato lo schema della convenzione relativo alla gestione del fondo rotativo per le PMI, L.R. 27/2006, art. 67, come modificato dall’art. 27 della L.R. 26/2007;
 - **che** la convenzione, stipulata da Sviluppo Lazio S.p.a. e dal direttore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione sulla base dello schema approvato con DGR n. 382 del 28 maggio 2008, è stata repertoriata con n. 10120 del 20.10.2008;

**quanto sopra premesso,
le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1
(Premesse)**

Quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.



Art. 2
(Oggetto)

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 della L.R. n. 27/2006, come modificato dall'art. 27 della L.R. 26/2007 e di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento regionale in materia di agriturismo, disciplina gli ambiti di applicazione e di utilizzo del "Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale" e disciplina i diritti e gli obblighi dei contraenti.

Art. 3
(Finalità del Fondo)

Il "Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale", quale fondo settoriale *ex art. 67* della L.R. n. 27/2006, come sopra modificato, è destinato a concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale mediante concessione di finanziamenti agevolati.


L'attivazione delle risorse destinate al Fondo in oggetto, in attuazione della L.R. 14/2006 e relativo regolamento attuativo, si pone l'obiettivo di realizzare:

- a) il rafforzamento della struttura produttiva anche attraverso interventi e o processi di ristrutturazione, riconversione, riqualificazione e ammodernamento;
- b) la nascita di nuove imprese agrituristiche e di turismo rurale;
- c) interventi tesi a sviluppare la diversificazione produttiva delle imprese agricole.

Art. 4
(Soggetti Beneficiari)

I beneficiari dei finanziamenti destinati alla realizzazione degli strumenti agevolativi in oggetto, sono gli imprenditori agricoli che, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.14/2006, sono iscritti negli elenchi di cui agli articoli 17 e 30 della legge. L'imprenditore agricolo può partecipare come impresa individuale o come società agricola.

Art. 5
(Agevolazioni)



Il finanziamento agevolato, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 9/2007, opera in regime di "de minimis" e viene concesso tramite provvista per il 50% a carico del Fondo, con finanziamento a tasso agevolato pari allo 0,5% annuo, e per il restante 50% sotto forma di finanziamento ordinario concesso dalle banche. Il tasso massimo applicabile alla quota di provvista bancaria terrà conto del merito creditizio del beneficiario e verrà specificato nella relativa Scheda Prodotto.

Il finanziamento sarà di durata non superiore a 10 anni comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.

Art. 6

(Compiti della Regione Lazio)

La Regione Lazio provvede a:

1. concorrere al finanziamento degli investimenti attraverso l'attivazione del fondo rotativo settoriale denominato "Fondo di Rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e turismo rurale" per il quale è garantita la copertura finanziaria attraverso apposito capitolo di bilancio;
2. trasferire annualmente a Sviluppo Lazio le risorse finanziarie specificandone la ripartizione per singola Provincia;
3. coordinare e monitorare l'andamento dell'azione e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 7

(Compiti delle Province)


Le Province, ognuna per il proprio ambito territoriale, provvedono ad esplicitare tutte le attività di loro competenza previste all'articolo 27 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, nei commi:

- 3) "Le province, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, della completezza e regolarità della documentazione allegata, determinano l'ammontare della spesa ammissibile da finanziare", e
- 4) "La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 può essere effettuata a sportello o attraverso appositi bandi predisposti dalle province. Nel caso sia adottata la modalità del bando pubblico nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a:

- 1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;





2) giovani agricoltori;

3) imprenditori donne;

b) per quanto riguarda la localizzazione delle aziende, che le stesse si trovino in:

1) zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;

2) zone di maggiore interesse agrituristico, secondo la definizione del piano regionale di cui all'articolo 7 della legge”.

Art. 8

(Compiti di “Sviluppo Lazio S.p.A.”)

Sviluppo Lazio S.p.A., soggetto gestore del presente fondo settoriale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa e in conformità a quanto convenuto e stipulato con convenzione Reg. Cron. n. 10120 del 20/10/2008, provvede a:

1. predisporre tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed all'espletamento delle attività indicate nella L.R. n. 26/07 relativamente alla stipula di convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia individuati secondo procedure di evidenza pubblica;
2. elaborare “Schede Prodotto” da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, nelle quali siano individuate modalità, condizioni e termini dei finanziamenti da concedere sulla base delle indicazioni e orientamenti previsti all'art. 27 del Regolamento regionale n. 9 del 31 luglio 2007 e dalle procedure definite dalla Direzione regionale agricoltura;
3. predisporre uno sportello unico per rendere il sistema degli incentivi regionali efficiente ed univoco;
4. promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;
5. coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l'attuazione degli interventi previsti;
6. supportare le Province nell'attività di istruttoria tecnica dei progetti imprenditoriali presentati e trasmettere alle banche tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;



7. conferire, sotto forma di provvista agevolata, le risorse attivate dal fondo settoriale in oggetto alle banche o agli intermediari finanziari individuati;
8. gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi;
9. predisporre, entro il trimestre successivo alla chiusura di ogni esercizio, una relazione annuale che evidenzi gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore complessivo da trasmettere al Direttore regionale Agricoltura.

Art. 9

(Compensi per attività operativa di Sviluppo Lazio S.p.A.)

I compensi per l'attività operativa di Sviluppo Lazio S.p.A. relativi al "Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale", sono determinati annualmente nella scheda commessa del piano delle attività approvato a valere sul Fondo di dotazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999* (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17).

Art. 10

(Incasso, revoca e recupero crediti)

Le modalità di incasso, revoca e recupero crediti saranno definite nelle apposite schede prodotte che ciascuna banca avrà sottoscritto.

Art. 11

(Riferimenti finanziari)

Al finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale concorre il "Fondo di rotazione per lo sviluppo delle attività in materia di agriturismo e di turismo rurale" alla cui copertura si provvede mediante apposito capitolo B12535 del bilancio regionale.

Art. 12

(Durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore per 3 anni, e comunque fino al completamento delle attività connesse, salvo diversa determinazione



dell'Amministrazione regionale. La convenzione sarà, peraltro, soggetta agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni disciplinanti la materia oggetto della convenzione stessa.

Art. 13
(Imposte di registro)

Le imposte di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di Sviluppo Lazio S.p.A.

Tutte le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalle Regioni a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e successive disposizioni.

Art. 14
(Legge applicata e foro competente)

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Roma, li.....

Per la Regione Lazio
Il

.....

Per Sviluppo Lazio S.p.A.
Il Presidente

.....



Dipartimento Economico ed Occupazionale
Il Direttore
Dr. Guido Magrini